



Dott. Biagio CIAMPINI
NOTAIO

Repertorio n° 256345

Raccolta n° 68648

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno

(- 13- giugno 2019)

alle ore diciassette e minuti venticinque

In Mosciano Sant'Angelo, via Strada Provinciale n.c. 22a, dove la parte espressamente mi ha richiesto.

Avanti a me Dottor BIAGIO CIAMPINI, Notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, con studio in Traversa di Corso Adriatico n.c. 84, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

E' presente:

- CANTORO PASQUALE, nato a Teramo il 21 gennaio 1965, domiciliato per la carica ove sotto, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa consortile "Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata", con sede in Nereto (TE), piazza Marconi, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Teramo al n° 168727 del R.E.A., numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 01975110675, iscritta all'Albo delle Cooperative con il n° C118989, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere, elevandone verbale alla riunione dell'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte **Straordinaria**:

1. Rettifica art. 1 dello Statuto ai sensi dell'art. 2515 c. 1 del C.C.

parte **Ordinaria**:

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 ed atti connessi

2. Revisione regolamento interno del GAL e conseguente deliberazione

3. Approvazione regolamento ex art. 6 Legge n. 142/01

4. Rinnovo degli organi sociali

5. Comunicazioni del Presidente e precisazioni in ordine alla delibera dell'assemblea dei soci del 15.06.2018 punto 2 dell'o.d.g.

6. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Cantoro Pasquale, generalizzato come in comparsa, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora, come previsto da legge e da statuto, giusta avvisi inviati mediante PEC in

Registrato a Giulianova
in data 17/06/2019
n° 3728
serie 1T
Euro 356,00

Depositato alla
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANA-
TO E AGRICOLTURA

di TERAMO

in data 18 giugno 2019

data 18 maggio 2019 e 20 maggio 2019 e mediante posta elettronica in data 18 maggio 2019 e 20 maggio 2019;

- che alle ore diciassette e minuti ventisette sono presenti n° 30 (trenta) soci su n° 80 (ottanta) soci aventi diritto di voto, come si evince dall'elenco che, debitamente vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso stesso componente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei Consiglieri signori: Lanciotti Gloriano, nato a Ripatransone il 3 agosto 1954, D'Ignazio Giovanna, nata a Teramo il 2 marzo 1976, De Santis Gianfredo, nato a Civitella del Tronto (TE) il 2 giugno 1946, Erasmi Daniele, nato ad Aarberg (Svizzera) il 30 luglio 1975, Silvestri Stefania, nata a Chieti il 28 gennaio 1976, Di Giacinto Davide Calcedonio, nato ad Atri (TE) il 17 novembre 1981,

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Iacono Riccardo, nato ad Alba Adriatica (TE) il 16 febbraio 1959, Presidente del Collegio Sindacale, e Giovannini Angelo, nato a Colonnella (TE) il 30 luglio 1965, Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno l'odierna seduta assembleare, commette a me Notaio le funzioni da Segretario per la parte straordinaria e nel trattare l'unico punto della medesima fa presente all'assemblea che sarebbe opportuno rettificare l'art. 1 dello Statuto ai sensi dell'art. 2515 c. 1 del C.C. aggiungendovi al primo comma dopo le parole "GAL Terreverdi Teramane" le seguenti parole: "società consortile cooperativa".

Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno interviene.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Verificato che non ci sono altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione relativa alla rettifica dell'art. 1 dello Statuto ai sensi dell'art. 2515 c. 1 del C.C. e dichiara:

- che alle ore diciassette e minuti ventinove sono personalmente presenti n° 20 (venti) soci, n° 10 (dieci) soci per delega, per un totale di n° 30 (trenta) soci, come si evince dall'elenco sopra allegato sotto la lettera **"A"**.

- Chi è favorevole alzi la mano: n° 30 (trenta) soci come si evince dall'elenco che, debitamente vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- chi è contrario alzi la mano: nessuno

- chi si astiene alzi la mano: nessuno

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la rettifica dell'art. 1 dello Statuto ai sensi dell'art. 2515 c. 1 del

C.C. mediante l'aggiunta al primo comma dopo le parole "GAL

Terreverde Teramane" delle seguenti parole: "società consortile cooperativa".

Di conseguenza l'articolo 1 dello Statuto risulta ora essere del seguente tenore:

"Art.1 (Denominazione)

E' costituita una Società Consortile Cooperativa a Responsabilità limitata denominata "Terreverde Teramane Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata" che potrà essere denominata anche in atti ufficiali "GAL Terreverde Teramane società consortile cooperativa" d'ora in poi denominata Società Consortile la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da quanto previsto dall'art.2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto compatibili.".

Restano invariati tutti gli altri articoli dello Statuto che nella sua nuova formulazione viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", debitamente vidimato ai sensi di legge. Esaurita la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria essendo le ore diciassette e minuti trentuno

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati:

"A" - Elenco dei soci partecipanti all'assemblea straordinaria;

"B" - Elenco della votazione della parte straordinaria;

"C" - Statuto;

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n. 231 e 20 febbraio 2004 n. 56 (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito "Normativa Applicabile"), il Presidente dichiara di essere imprenditore

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della "Normativa Applicabile", il Presidente dichiara di essere stato edotto da me notaio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, delle finalità del trattamento dei dati in mio possesso, delle modalità del loro trattamento, della loro comunicazione e diffusione, dei diritti dell'interessato.

All'uopo il Presidente espressamente autorizza me notaio all'utilizzo dei suoi dati, anche particolari (ex art. 9 del GDPR), necessari per il corretto svolgimento del mio ministero.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 78 della legge 89/1913.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e su mie istruzioni e parte a mano da me Notaio e da me letto, al comparsente che, a mia domanda lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive essendo le ore diciassette e minuti cinquanta

Occupa tre fogli regolarizzati al bollo per otto intere facciate e quanto fin qui della nona facciata.

Firmato in originale:

= CANTORO PASQUALE =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO = =

Dott. BIAGIO CIAMPINI

N O T A I O

Trav.Corso Adraitico,84 - Tel. 0861 840057 - Fax 0861 842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)



NOTAIO
BIAGIO CIAMPINI

STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 (Denominazione)

E' costituita una Società Consortile Cooperativa a Responsabilità limitata denominata "Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata" che potrà essere denominata anche in atti ufficiali "GAL Terreverdi Teramane società consortile cooperativa" d'ora in poi denominata Società Consortile la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da quanto previsto dall'art.2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto compatibili.

Art.2 (Sede sociale)

La Società Consortile ha sede in Nereto ed il Consiglio di Amministrazione potrà spostarla, nell'ambito del detto Comune, con propria deliberazione debitamente iscritta presso i competenti pubblici registri. L'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie mentre il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.3 (Durata)

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea dei soci adottata nei modi previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Art.4 (Territorio)

La Società Consortile opera nell'ambito del territorio rurale dei Comuni della Regione Abruzzo. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'estensione del territorio sopra indicato ad altri territori della Regione Abruzzo.

Art.5 (Oggetto sociale)

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della Regione integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle ri-

Atto n° 68648

sorse endogene, generando contestualmente opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di vista delle imprese, che da quello della popolazione.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- a. Sviluppare e innovare le filiere ed i sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manifatturieri);
- b. Sviluppare la filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. Curare e tutelare il paesaggio, l'uso del suolo e della bio diversità (animale e vegetale);
- d. Sviluppare il turismo sostenibile;
- e. Valorizzare e gestire le risorse ambientali e naturali;
- f. Valorizzare i beni culturali ed il patrimonio artistico legati al territorio;
- g. Accedere ai servizi pubblici essenziali;
- h. Favorire l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati o marginali;
- i. Favorire la legalità e la promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- l. favorire la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- m. sviluppare reti e comunità intelligenti;
- n. Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- o. ogni altra attività meglio indicata nello statuto allegato al presente atto.

La società può individuare altri ambiti di intervento, purché ne giustifichino la coerenza con l'analisi che supporta la Strategia Sviluppo Locale.

Ai costi di gestione si provvede mediante il finanziamento della SSL per la programmazione 2014/2020 e di eventuali ulteriori linee di finanziamento.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 (Requisiti)

Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Le quote sono di euro 500,00 (cinquecento) cadauna e sono nominative.

Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto

sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Non possono far parte della società i soggetti interdetti, inhabilitati o falliti.

I soci cooperatori sono obbligati, per tutto il periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

- a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dal consorzio;

- a non partecipare nè essere soci di altri GAL od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi del consorzio, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione; è fatto salvo la facoltà a partecipare a più Gruppi di azione locali da parte delle organizzazioni di rappresentanza del settore dell'Agricoltura, artigianato e commercio aventi rilevanza nazionale;

- a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente - ovvero dall'aspirante socio - e che dovrà contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

c) certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

d) dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e

delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e

di consiglio di amministrazione;

e) dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri GAL, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del settore dell'agricoltura, artigianato e commercio avente rilevanza nazionale;

f) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere.

Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e presentare l'atto autorizzativo del proprio organo competente per l'adesione al Consorzio entro il termine definito dal consiglio di amministrazione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'oggetto sociale e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- della quota di capitale sottoscritto;
- della eventuale quota di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) al versamento, qualora necessario, dei contributi in denaro così come previsto dal comma 2 dell'art. 2615 ter del codice civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società Consortile il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata/PEC alla Società Consortile;

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

In considerazione delle finalità consortili e non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

3. L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione di un socio può essere decisa per il verificarsi di uno dei seguenti motivi:

- a. gravi inadempienze con riguardo alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti, contratti o accordi stipulati tra i soci;
- b. fallimento o concordato preventivo;
- c. perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto;
- d. se imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione, condanna - ancorché non definitiva che comporti l'interdizione - anche temporanea - dall'esercizio di pubblici uffici;
- e. nel caso di insolvenza.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'esclusione ha come effetto immediato la sospensione del socio da qualsiasi attività, carica o mansione connessa alla partecipazione all'attività svolta dalla società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diviene definitiva ove entro 30 giorni non venga impugnata.

Il socio escluso non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota in seguito ad esclusione, né qualsiasi altra somma - in denaro o in natura - a titolo di buonuscita, salvi limiti inderogabili di legge.

L'ammontare nominale della quota estinta causa esclusione di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società Consortile in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli Artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Società Consortile a mezzo raccomandata/PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 38, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Consortile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società Consortile.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Società Consortile non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Società Consortile può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, con eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dai soci.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Consortile soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore dall'Assemblea in sede di delibera.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge

e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente statuto, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, al soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Società Consortile:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci;

Art. 22 (Assemblea)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci (o loro delegati), in regola con gli obblighi statutari.

L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta

la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. È compito del presidente accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.

L'Assemblea può costituirsi in forma ordinaria e straordinaria per deliberare su:

a) gli argomenti ad essi riservati dal Codice Civile;
b) argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione;

c) argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o e-mail, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria, tra l'altro:

a) stabilisce gli indirizzi generali riguardanti l'attività della Società Consortile;

b) elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) elegge, se occorrente, il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico;

d) determina i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci;

e) stabilisce il valore della quota sociale;

f) approva il bilancio consuntivo annuale e di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) delibera sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

h) ratifica l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione di nuovi soci, deliberati del Consiglio di Amministrazione;

i) delibera in ordine alla istituzione di sedi secondarie;

l) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

m) approva i regolamenti interni;

L'Assemblea straordinaria, tra l'altro:

a) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

b) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

c) delibera circa la liquidazione della Società Consortile. L'Assemblea infine delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 37 comma terzo per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati.

Art. 25 (Votazioni)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti previsti dal punto a) dell'Art.8.

Ciascun socio sia persona fisica che giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse privato o misto può rappresentare più del 30% dei diritti di voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non sia Amministra-

tore, Sindaco o dipendente o da una terza persona. Se la rappresentanza è conferita ad un'altra società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare, a loro volta, soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare oltre se stesso non più di altri dieci soci.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio.

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie, ma a condizione che nel Consiglio stesso la parte privata, costituita da partner economici ed associazioni, rappresenti almeno dei 2/3 del partenariato locale.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata, comunque nel rispetto delle norme relative alla Società Consortile a responsabilità limitata.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società Consortile, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- a) stabilire il valore della quota di ammissione di cui all'art. 8 secondo comma, punto 2 del presente statuto;
- b) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio, la relazione e la nota integrativa;
- e) dare adesione ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle finalità sociali;
- f) conferire procure speciali ai Consiglieri e a terzi, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo seguente, e nominare Istitutori;
- g) deliberare provvedimenti disciplinari e penali previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno nei confronti dei soci;
- h) provvedere alla gestione del personale e alla nomina dei funzionari;

i) nominare eventuali comitati determinandone le mansioni;

l) deliberare sui programmi, stipulare atti e contratti con terzi per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza della maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade, rimanendo competente al solo fine di convocare l'Assemblea per la sostituzione e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i Consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, è considerato dimissionario.

I Consiglieri possono essere revocati prima della scadenza del mandato con delibera dall'Assemblea.

In caso di revoca senza giusta causa, nulla è dovuto al Consigliere revocato a titolo di risarcimento del danno, avendo egli espressamente dichiarato al momento dell'assunzione dell'incarico di accettare ogni norma dello Statuto e di conseguenza questa clausola: pertanto rinunciando al risarcimento del danno.

Art. 32 (Compensi ai Consiglieri)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai Consiglieri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio.

In tale ambito egli potrà in particolare:

- a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;
- b) operare con firma singola con Istituti di Credito;
- c) rappresentare la Società Consortile in giudizio, nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di giurisdizione;
- d) svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- e) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il funzionamento della Società Consortile anche senza preventivo mandato del Consiglio di Amministrazione, salva comunque la necessità di una successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

La rappresentanza della Società Consortile spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio Sindacale)

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di Legge, ovvero per deliberazione assembleare, l'amministrazione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente dell'Organo, e due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci, se prevista, è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso l'Assemblea può nominare, in alternativa al Collegio Sindacale, un Revisore Unico dei conti.

TITOLO V

FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 35 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in minimo 300 (trecento) quote del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

Esso è formato:

- a) dalla quota sociale;
- b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo; del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto dalla legge;
- f) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo. Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale, che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi. Ai costi di gestione della società si farà fronte mediante il finanziamento della SSL.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite nè durante la vita della società nè nel suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

Art. 36 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi con effetto verso la Società Consortile senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relati-

ve al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società Consortile deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 37 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, della relazione e della nota integrativa.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Consortile, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 38 (Utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità non prevalente.

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-

lità di cui al successiva art. 40, salva che non sia previ-

sta l'intervento obbligatoria del Pubblica Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società Consortile che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società Consortile da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Clausola Compromissoria)

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente oggetto di procedura di mediazione, se obbligatoria, ai fini conciliativi.

Ogni controversia non definita secondo quanto stabilito dalla procedura di mediazione obbligatoria ove non trattasi di questioni riservate alla competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo su istanza di parte, sentite la parti. L'arbitro giudicherà secondo diritto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Consortile e le applicazioni delle sanzioni nei confronti dei soci, potranno essere disciplinati da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea.

Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 42

In qualunque caso di scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 24 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

In tale caso il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo il rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente matu-

rati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 punto 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 43

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Cooperative ed in quanto applicabili le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, previste dal Codice Civile e dalla legislazione particolare sulla cooperazione.

Firmato in originale:

= CANTORO PASQUALE =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO = =